(COPIA PER LA CONSULTAZIONE PRIVA DI VALORE LEGALE)

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24

Legge di stabilità 2022.

Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

(omissis)

18. Al fine di coordinare temporalmente il Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all' articolo 33 della legge regionale 13/2018 , approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 26 marzo 2021, con i piani triennali dell'offerta formativa delle scuole, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui agli articoli 34 e 37 della medesima legge regionale 13/2018 per l'anno scolastico 2024/2025.
19. I contributi sono concessi entro il 30 giugno 2022 nella misura annuale stabilita con i decreti 28 settembre 2021, n. 10141/LAVFORU e 6 ottobre 2021, n. 10448/LAVFORU per ciascuna scuola beneficiaria, previa accettazione da parte delle medesime scuole.
20. Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento emanato con decreto de Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres. e successive modificazioni.
21. Per le finalità di cui agli articoli 34 e 37 della legge regionale 13/2018 e di cui al comma 18 si provvede, per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

(omissis)